



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/86  
N° 131 TABELL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE QUINTA CIVILE

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

Dott. Giovanni **PAOLINI** Presidente

Dott. Mario **CICALA** Consigliere

Dott. Michele **D' ALONZO** Cons. Relatore

Dott. Francesco **RUGGIERO** Consigliere

Dott. Camilla **DI IASI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. sul ricorso (iscritto al n. 18889/06 di R.G.) proposto

**DAL**

**Comune di Positano** (NA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ovidio n. 32 presso lo studio dell' avv. Oreste Cantillo insieme con l' avv. Renato CAMAGGIO che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso

168  
08

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**DRESCHER PRAGER Alice Heinecke**, residente in Positano (NA) alla Via Mons. Saverio Cinque n. 26/28, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Crescenzo n. 9 pres-

11094/08

R.G. n. 18889/06

Cron. 11094

Rep.

Ud. 10 gennaio 2008

**OGGETTO**

1. Vizio di motivazione della sentenza e questioni di puro diritto.
2. Sentenza di attribuzione della rendita catastale e ICI.
3. Decorrenza del termine per il rimborso dell' ICI indebitamente versata.
4. Incensurabilità della compensazione delle spese processuali del giudizio di appello.





so lo studio dell' avv. Emilio AMATO che la rappresenta e difende «giusta procura» a margine del controricorso

**CONTRORICORRENTE**

2. sul ricorso (iscritto al n. 22475/06 di R.G.) proposto

**DALLA**

**DRESCHER**, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRENTE INCIDENTALMENTE**

**CONTRO**

il **Comune di Postano**,

**INTIMATO**

entrambi i ricorsi

**AVVERSO**

la sentenza n. **250/12/05** depositata il 15 febbraio 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, notificata il 20 aprile 2006.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del **10 gennaio 2008** dal Cons. dr. *Michele D' ALONZO*;

sentite le difese della **DRESCHER**, perorate dall' avv. *Emiliano AMATO*;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. *Wladimiro DE NUNZIO*, il quale ha concluso per l' *accoglimento* del ricorso incidentale e per la declaratoria di *inammissibilità* di quello principale.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a **DRESCHER PRAGER Alice Heinecke** il 15 giugno 2006 (depositato il 28 giugno 2006), il **Comune di Positano** - premesso che: (1) il 7 luglio 2003 la contribuente aveva chiesto il «rimborso» dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da essa corrisposta «per il periodo 1996-2002» su di un suo immobile, essendo divenuta definitiva («in difetto di ricorso per cassazione») la decisione (387/49/00) della Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarativa dell' *inammissibilità* dell' appello dell' Ufficio avverso la pronuncia con la quale il 29 settembre 1997 la commissione tributaria di primo grado aveva determinato «la nuova categoria catastale dell' immobile ... quale A/2» anzi che A/7, attribuita dall' UTE, con conseguente riduzione della rendita catastale; (2) esso Comune aveva «accolto la richiesta di rimborso ... limitatamente ai pagamenti ICI avvenuti nel triennio anteriore al 7 luglio 2003, data della richiesta» -, in forza di TRE motivi, chiedeva di cassare (con «vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio») la sentenza n. **250/12/05** depositata il 15 febbraio 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania (notificata il 20 aprile 2006) la quale aveva **disatteso** anche il suo appello avverso la decisione (65/09/04) con cui il giudice



tributario di primo grado di Salerno aveva **accolto** il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di rimborso parziale del tributo.

Nel controricorso notificato il 24 luglio 2006 (depositato il 2 agosto 2006) la DRESCHER, con la refusione delle spese, *instava* per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del Comune e, in subordine, per il rigetto della stessa, spiegando, altresì, **ricorso incidentale**, fondato su di un solo motivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., va disposta la **riunione** dell'impugnazione incidentale della contribuente a quella anteriore del Comune in quanto entrambe investono la medesima decisione di appello.

2. Con questa la Commissione Tributaria Regionale - premesso che: (1) «*il Comune ... ha prodotto appello ... criticando l'impugnata decisione e, in sostanza, riproducendo le deduzioni e difese già adottate in prime cure*»; (2) «*l'appellata*» ha spiegato «*appello incidentale per le spese*» - ha «*rigetta(to) l'appello e compensa(to) le spese*» osservando:

(1) «*il gravame proposto*» non può trovare accoglimento «*per assoluta carenza di motivi specifici e fatti che non abbiano trovato riscontro nella decisione di pri-*



mo grado»: «le doglianze del contribuente [recte, del Comune] ..., che riproducono ... deduzioni già svolte in primo grado, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni ... a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata»;

(2) «in armonia con il principio di "specificità" comune al diritto processuale civile, non è possibile individuare ... quali siano gli errori di giudizio del giudice a quo nell' accertamento dei fatti e nella soluzione delle questioni di diritto»;

(3) «in ogni caso, in questo grado ..., l' appellante non deduce alcun profilo nuovo e diverso d' indagine, né in concreto elementi di valutazione in contrasto con le risultanze acquisite in prime cure».

3. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta «omessa e/o comunque insufficiente e carente motivazione su punti decisivi della controversia» adducendo:

- «l' intero testo della decisione ... impugnata, a fronte di censure mosse con precisione e accuratezza, si presenta del tutto carente di motivazione» essendosi «i giudici di secondo grado» limitati a «riferire della bontà dell' operato dei primi giudici, genericamente asserendo che l' appellante ... non avrebbe fornito ulteriori elementi di censura»;

- «siffatta motivazione, per quanto ... la si volesse ritenere una motivazione per relationem, è del



tutto insufficiente a dar conto dell' iter logico e giuridico per approdare alla decisione, iter ... che si appalesa ancora più oscuro alla luce della precisione dei rilievi mossi».

Per il Comune ricorrente, infine, «in ogni caso è assurdo che una commissione di secondo grado possa motivare una propria decisione in poche righe ... senza riferire di una norma, di un principio, del perché i primi giudici avrebbero operato correttamente».

4. Con il secondo motivo l' ente territoriale - sull' assunto che la «"messa in atti" della nuova rendita catastale» è avvenuta il 4 ottobre 2002 - denuncia «violazione e falsa applicazione dell' art. 5 co. 2 D. Lgs. 504/1992» adducendo che «la resistente non ha diritto ad alcun rimborso per i periodi di imposta antecedenti a tale data» in quanto per detta norma «la diminuzione della rendita catastale ha efficacia solo a decorrere dall' anno successivo a quello dell' annotazione nei registri catastali», come «evidenziato ... anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 226 del 27 novembre 1997», avente «assoluto valore interpretativo», «resa su apposito quesito sollevato da un Comune in una fattispecie del tutto analoga».

5. Con il terzo (ed ultimo) motivo il Comune denuncia, in via gradata, «violazione e falsa applicazione dell' art. 13 D. Lgs. 504/1992» nonché «omessa, insuffi-



siente e carente motivazione» adducendo che, come «suffragato dalla costante giurisprudenza» («v. Cass., sez. V, 26 settembre 2003 n. 14291»), tale norma «statuisce fin troppo perspicuamente che il diritto a chiedere il rimborso di quanto ... indebitamente pagato si prescrive in tre anni dal giorno "in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione"».

Per il ricorrente «la ratio di tale norma è ... perfettamente corrispondente con la ratio generale della prescrizione, cioè disciplinare le conseguenze del mancato esercizio di un diritto alla fine della certezza dei rapporti giuridici»: «argomentare diversamente significherebbe che il diritto al rimborso di un' ICI indebitamente pagata sussisterebbe anche a distanza di diversi anni dal pagamento».

6. Il ricorso del Comune deve essere **respinto** perché infondato in tutti i motivi proposti.

A. In primo luogo va ricordato che (Cass.: trib., 26 gennaio 2007 n. 1714; trib., 13 novembre 2006 n. 24192; III, 18 marzo 2005 n. 5954; II, 13 agosto 2004 n. 15764; II, 13 agosto 2004 n. 15764) quando (come, nel caso, con il primo motivo di ricorso) viene denunciato un difetto di motivazione non riguardante un accertamento in fatto, bensì un' astratta questione di diritto, questo giudice di legittimità - investito, a norma dell' art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la



motivazione (manchevole o inesatta) della sentenza impugnata - è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che l' eventuale mancanza o erroneità di questa deve ritenersi del tutto **irrilevante**, quando il giudice del merito sia, come nella specie, comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

**B.** Gli altri due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente.

**B.1.** L' art. 5 D. Lg.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (che, riordinando la finanza degli enti territoriali, ha istituito l' Imposta Comunale sugli Immobili) - il cui secondo comma dispone che *"per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all' ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell' anno di imposizione"* - non risulta violato dal giudice a quo perché, nel caso, la lettura della norma deve essere correlata con gli effetti (per così dire) retroattivi - fino al giorno della domanda (Cass., lav., 20 marzo 1987 n. 2791) - di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui impugnata, effetti e/o carattere costitutivi [cfr., Cass., I, 4 luglio 2003 n. 10564, per la quale *"il principio degli effetti retroattivi della pronuncia alla data di notificazione dell' atto introduttivo del*



*giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive ... i cui effetti si producono ex nunc, con il passaggio in giudicato (Cass. 17 maggio 1982 n. 3058)'' ] .*

Nel caso, è pacifico che le minori rendite catastali sulle quali la contribuente fonda la sua richiesta di rimborso discendono dalla sentenza (passata in cosa giudicata) emessa dalla Commissione Tributaria Regionale a conclusione del giudizio di impugnazione, da parte della contribuente, della classificazione catastale e della conseguente determinazione della rendita operate dal competente Ufficio con «atto notificato il 14 dicembre 1995»: le rendite definitivamente stabilite dal giudice tributario per l' immobile, pertanto, debbono ritenersi tali *ex tunc*, ovvero sia sin dal momento della efficacia delle (maggiori) rendite contenute nell' atto impugnato perché quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimità di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite giudiziarmente (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche in vigore al primo gennaio degli anni dal 1996 in poi, chiesti in parziale restituzione.

**B.2.** Per l' art. 13 dello stesso D. Lg.vo n. 504 del 1992 [applicabile alla specie *ratione temporis* nonostante la espressa sua abrogazione ad opera dell' art. 1, comma 173, lettera f), della legge 27 dicembre 2006 n. 296] - in ordine alle cui previsioni la Corte Costi-



tuzionale (ordinanza 20 luglio 2006 n. 301) ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli art. 23, 70 e 76 cost. -, poi (primo comma), *"il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l' imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni da' giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione"* .

Nel caso, come conviene lo stesso Comune (il quale fa riferimento anch' esso non al giorno del pagamento ma a quello *"in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione"*) , il *dies a quo* della decorrenza del termine triennale deve essere fissato in quello in cui è stato *"definitivamente accertato il diritto alla restituzione"*, che va necessariamente posto in coincidenza con il giorno del passaggio in cosa giudicata della sentenza determinativa, anche per gli anni precedenti, della rendita catastale sulla quale l' ICI doveva essere commisurata: il termine in questione, quindi, risulta rispettato atteso che la sentenza di appello è stata depositata il 23 marzo 2001 e, quindi, il termine lungo (un anno dal deposito, più la sospensione c.d. feriale ex art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742) per ricorrere per cassazione avverso la stessa è scaduto mercoledì otto maggio 2002, quindi in giorno in riferimento al quale l' istanza di rimborso, presentata il 7 luglio 2003, si presenta tempestiva perché anteriore al compimento (8 maggio 2005) del triennio.



È appena il caso, infine, di evidenziare

(a) che l'individuato **dies a quo** vale per tutte le annualità di imposta ICI interessate dalla pronuncia di fissazione delle rendite catastali e determina, quindi, la decorrenza di un unico termine per tutte quelle annualità, e

(b) che sono inapplicabili alla specie le disposizioni dettate nei commi 164 e 165 dall'art. 1 della già richiamata legge 27 dicembre 2006 n. 296 (per effetto della cui introduzione è stata disposta l'abrogazione dell'intero art. 13) - per i quali, rispettivamente,

(1) *"il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione"* e (2) *"la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale ..."* - trattandosi di **nuova** regolamentazione della materia dei rimborsi e degli afferenti interessi, applicabile solo successivamente alla sua entrata in vigore.

7. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale la DRESCHER impugna il rigetto dell'«appello incidentale», «avente ad oggetto la richiesta di condanna alle spese del doppio grado», e denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 546» nonché «omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della



controversia» adducendo che «secondo la dottrina più accreditata ... anche nel giudizio di fronte al giudice amministrativo "le spese del giudizio seguono la soccombenza"» per cui «non si comprende ... come i giudici di primo e del secondo grado, riconosciuta la totale soccombenza del Comune ..., abbiano potuto dichiarare "interamente compensate fra le parti le spese del giudizio"».

La contribuente aggiunge che «la decisione è illegittima» anche perché «il giudice del gravame ... si è limitato a statuire la compensazione delle spese, senza offrire la benché minima motivazione a fondamento del proprio convincimento».

La doglianza va **disattesa** perché priva di pregio.

A. La Commissione Tributaria Regionale, pur avendo riportato che «l' appellata» aveva spiegato «appello incidentale per le spese», non ha emesso nessuna pronuncia su tale gravame per cui lo stesso è incorso nel vizio di "omessa pronuncia" (violazione dell' art. 112 c.p.c.) e non in quello, erroneamente (e, quindi, inutilmente) denunciato, di violazione dell' art. 91 c.p.c. né, tanto meno, nel vizio motivazionale addotto:

il vizio di "omessa pronuncia", come noto (Cass., III, 14 marzo 2006 n. 5444; id., III, 26 gennaio 2006 n. 1701; id., I, 12 dicembre 2005 n. 27387; id., III, 11 novembre 2005 n. 22897), è **ontologicamente** diverso da



quello (di cui al n. 5 dell' art. 360 c.p.c.) di "*omessa motivazione su un punto decisivo della controversia*" atteso che il primo (integrante un difetto di attività del giudice, quindi un *error in procedendo*, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.) si verifica quando l' omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un' eccezione introdotta in causa (e, pertanto, nel caso del motivo d' appello, uno dei fatti costitutivi della *domanda* di appello), mentre nel secondo (costituente un vizio propriamente della decisione adottata) l' attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l' eccezione direttamente, bensì una *circostanza di fatto* che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su di un' eccezione, ovvero su uno dei fatti *principali* della controversia.

Il vizio di "*omessa motivazione su un punto decisivo della controversia*", perciò, per necessità logica, presuppone (Cass., I, 24 febbraio 2006 n. 4201; id., III, 14 febbraio 2006 n. 3190; id., I, 27 gennaio 2006 n. 1755) che il giudice abbia preso in considerazione la questione oggetto della domanda o dell' eccezione e l' abbia risolta, anche se senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) l' afferente sua decisione.



B. In ordine, poi, alla regolamentazione («*compensa*») delle spese del giudizio di appello adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, va ricordato

(a) che (Cass., II, 26 febbraio 2007 n. 4388) la violazione dell' art. 91 c.p.c. si verifica soltanto nel caso in cui le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice disporre la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte;

(b) che in base alla regolamentazione dettata dal testo originario - anteriore, cioè, alla modifica (avente effetto dal 1° marzo 2006) apportata dall' articolo 2, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (e succ. modif. ed integrazioni) (per la quale gli "*altri giusti motivi*" che "*concorrono*" alla declaratoria di compensazione delle spese debbono essere "*esplicitamente indicati nella motivazione*") - del secondo comma dell' art. 92 c.p.c. (applicabile alla specie *ratione temporis*) la valutazione dell' opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, come reiteratamente spiegato da questa Corte (Cass., III, 17 gennaio 2007 n. 916; id., III, 20 ottobre 2006 n. 22541; III, 11 gennaio 2006 n. 264, tra le recenti), **non** richiede specifica motivazione e resta incensurabile in sede di legittimità, salvo che (ma nessu-

